

*Spettabili*  
**CLIENTI E LORO INDIRIZZI**  
Inviata via mail

**Circolare n. 02/2020 del 26 febbraio 2020**

## **Controllo delle ritenute fiscali negli appalti**

Con la presente circolare illustriamo le novità introdotte in tema di **responsabilità solidale sulle ritenute fiscali** dei lavoratori dipendenti e assimilati impiegati in **appalti, subappalti, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati**.

### **1 NUOVI OBBLIGHI**

I nuovi obblighi prevedono:

- il versamento di **distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**, sulla base delle ore prestate nel mese dai lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell'opera o nel servizio affidato;
- l'invio al committente, **entro cinque giorni lavorativi** successivi alla **scadenza del versamento**, di copia delle suddette distinte;
- l'invio al committente di un **elenco dei lavoratori**, identificati tramite codice fiscale, direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato, **con il dettaglio**:
  - ✓ delle **ore di lavoro prestate** da ciascun lavoratore in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
  - ✓ dell'**ammontare della retribuzione** corrisposta a ciascun lavoratore, collegata a tale prestazione;
  - ✓ delle **ritenute fiscali eseguite** nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Inoltre, è vietata la possibilità di compensare i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi relativi ai dipendenti impiegati nelle commesse soggette ai nuovi obblighi.

Le nuove disposizioni decorrono dal **1° gennaio 2020**, anche per contratti stipulati antecedentemente a tale data.

In data 12.02.2020 l'Agenzia delle Entrate ha previsto un **periodo di sospensione sino al 30.04.2020** nel caso in cui l'appaltatore, fermo restando il corretto versamento delle ritenute fiscali, non abbia utilizzato distinti F24 per committente.

### **2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di **tutti i sostituti d'imposta residenti in Italia** che:

- affidano a un'impresa il compimento di **una o più opere e/o servizi**,
- di importo **complessivo annuo superiore a euro 200.000**,
- tramite contratti di **appalto, subappalto, affidamento** a soggetti consorziati o **rapporti negoziali comunque denominati** caratterizzati da:
  - ✓ prevalente **utilizzo di manodopera** presso le **sedi di attività del committente**

- ✓ con l'utilizzo di **beni strumentali** di proprietà **del committente** o ad esso riconducibile in qualunque forma.

### 3 PROFILI SANZIONATORI

In caso di inottemperanza, il **committente risponde in solido** per le ritenute fiscali non versate ed è tenuto al **versamento di una somma pari alla sanzione** irrogata all'impresa appaltatrice.

Il **committente** inoltre dovrà **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi** maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate relative alla/e commessa/e. Di tutto ciò, ne dovrà inoltre dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

### 4 CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE (C.D. DURF)

I nuovi obblighi non trovano applicazione nei confronti delle imprese che esibiscono al committente il **certificato di regolarità fiscale** dalla quale risulti di:

- essere in **attività da almeno tre anni**;
- essere in **regola con gli obblighi dichiarativi**;
- aver eseguito **versamenti in conto fiscale non inferiori al 10%** dei ricavi e dei compensi dichiarati;
- **non avere "pendenze"** sulle ritenute fiscali per un importo superiore a euro 50.000.

Il certificato, recentemente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- può essere **richiesto, dall'impresa o da un Suo delegato, ad un qualunque ufficio territoriale** della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, **a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese**;
- si riferisce all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei modd. F24 al committente;
- ha una **validità di quattro mesi** dalla data del rilascio.

Qualora ritenesse di rientrare nell'ambito di applicazione di cui al **punto 2** e, in particolar modo, **in presenza di appalti/subappalti/affidamenti di importo annuo complessivamente superiori a 200.000,00 euro**, La invitiamo a contattarci in merito per definire come gestire insieme i nuovi obblighi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti



Studio Suardi Claudio